

ADOTTATI A LIVELLO NAZIONALE I MODULI UNIFICATI PER L'EDILIZIA, E NON SOLO

GIACOMO MORETTI

Il 4 maggio scorso durante la Conferenza Unificata è stato sottoscritto un accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali in merito all'adozione di modelli unificati e standardizzati a livello nazionale per la presentazione di istanze per l'edilizia e per le attività commerciali.


Tale accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – supplemento ordinario n. 26 – e si compone di due articoli e di due allegati.

L'articolo 1, comma 1 prevede:

- l'adozione di moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate i cui modelli sono contenuti nell'allegato 1;
- l'adozione di moduli unificati e standardizzati in materia di attività edilizia i cui modelli sono contenuti nell'allegato 2;
- le istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica.

L'articolo 1 comma 2 prevede che le regioni, entro il 20 giugno 2017, adeguino i contenuti informativi dei modelli unificati e standardizzati in relazione alle specifiche normative regionali e che i comuni adeguino la modulistica già in uso in base all'accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017. L'articolo 1, comma 3 prevede che sia le regioni che i comuni debbano garantire la massima diffusione dei moduli.

È pubblicato in Gazzetta l'Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze per l'edilizia e per le attività commerciali e assimilabili. Da sottolineare che le istruzioni operative per l'utilizzo dei moduli indicano la documentazione non più richiedibile dalle amministrazioni, specificando che la richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare del funzionario punibile con la sospensione dal servizio e con la privazione della retribuzione. Un evidente allineamento della PA al principio europeo "once only", secondo cui l'amministrazione chiede una volta sola e, soprattutto, inserisce in un accordo sanzioni a carico dei funzionari che disattendono quanto previsto dalla nuova modulistica.



**ENTRAMBI GLI ALLEGATI
CONTENGONO LE ISTRUZIONI
OPERATIVE PER L'UTILIZZO DEI
MODULI UNIFICATI E LE INDICAZIONI
IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE
NON PIÙ RICHIEDIBILE DALLE
AMMINISTRAZIONI.**

L'articolo 2 si compone di un solo comma (Norma finale) e rimanda a successivi accordi per il completamento dell'adozione di moduli unificati e standardizzati per le altre attività previste dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

L'allegato 1 dell'accordo contiene i seguenti modelli unici per le attività commerciali:

- Scheda anagrafica;
- Esercizio di vicinato;
- Media e grande struttura di vendita;
- Vendita in spacci interni;
- Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche;
- Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce;
- Vendita presso il domicilio dei consumatori;
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate);
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate);
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- Attività di acconciatore e/o estetista;
- Subingresso in attività;

- Cessazione o sospensione temporanea di attività;
- Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).

L'allegato 2 dell'accordo contiene i seguenti modelli unici per l'edilizia:

- CILA (comunicazione inizio lavori asseverata);
- SCIA (segnalazione certificata inizio attività);
- SCIA alternativa al permesso di costruire;
- CIL (comunicazione inizio lavori per esigenze contingenti e temporanee);
- Soggetti coinvolti (comune per CILA, SCIA, SCIA alternativa al PDC, CIL);
- Comunicazione fine lavori;
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato (art. 24 dpr 380/2001).

Entrambi gli allegati contengono le istruzioni operative per l'utilizzo dei moduli unificati e le indicazioni in merito alla documentazione non più richiedibile dalle amministrazioni ed in particolare:

- certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);
- dati e adempimenti che derivano da "prassi am-



LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI ALLINEA AL PRINCIPIO EUROPEO “ONCE ONLY”, SECONDO CUI L’AMMINISTRAZIONE CHIEDE UNA VOLTA SOLA E, SOPRATTUTTO, INSERISCE IN UN ACCORDO SANZIONI A CARICO DEI FUNZIONARI CHE DISATTENDONO QUANTO PREVISTO DALLA NUOVA MODULISTICA.

ministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva (che, tra l’altro, in molti casi non era possibile ottenere) e non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico-sanitari, etc.;

- non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni);
- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in

cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e di quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);

- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Di certo la pubblica amministrazione si allinea al principio europeo “once only”, secondo cui l’amministrazione chiede una volta sola e, soprattutto, inserisce in un accordo sanzioni a carico dei funzionari che disattendono quanto previsto dalla nuova modulistica con richiesta di documenti non rispondenti a quelli previsti con la sospensione e privazione della retribuzione.